



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 25 gennaio 2024, n. 11

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale)

D'iniziativa della **Giunta provinciale su proposta dell'assessore Roberto Failoni**

Presentato il **25 gennaio 2024**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 25 gennaio 2024, n. 11

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)

Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è abrogato.
2. Il comma 1 ter dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è sostituito dal seguente:

"1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, può disporre l'abbattimento dell'esemplare. Ai fini del periodo precedente il numero massimo dei capi di cui è consentito l'abbattimento è definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche. In sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali, tale numero per la specie *Ursus arctos* è determinato nel massimo di otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti."

Art. 2

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.